

Statuto

Titolo I – Disposizioni Generali.

Articolo 1 – Denominazione, durata, simbolo e sede.

1.1 – Denominazione.

“INSIEME LIBERI - ITALIA” è una confederazione politica (di seguito indicata, per brevità, come “Confederazione”) costituita in forma di associazione non riconosciuta senza scopo di lucro in conformità a quanto previsto dall’art. 36 del Codice Civile e dalla vigente normativa in materia.

1.2 – Durata.

La durata della Confederazione è illimitata; essa potrà essere sciolta con deliberazione dell’Assemblea nazionale straordinaria dei Soci con maggioranza qualificata dei due terzi (2/3) dei presenti.

1.3 – Simbolo/contrassegno elettorale.

Il simbolo della Confederazione ha forma circolare ed è delimitato sulla circonferenza da una linea blu che nella parte inferiore diviene parte integrante di una porzione, anch’essa blu, delimitata nella parte inferiore della circonferenza stessa, mentre nella parte superiore da un profilo che partendo da destra in maniera rettilinea presenta, in prossimità dell’ideale linea mediana verticale, la prima di quattro (4) prominenze. Proseguendo verso sinistra si ha la seconda prominenza di altezza uguale al doppio della prima, la terza prominenza di altezza uguale a quattro (4) volte quella della prima e infine la quarta prominenza che con altezza uguale al triplo della prima declina fino a congiungersi alla circonferenza blu. All’interno della porzione inferiore di colore blu, in caratteri di colore bianco e in grassetto si trova il testo indicante la regione, la provincia o il comune. Nella parte superiore della circonferenza, separato dalla porzione inferiore tramite una linea di colore verde, bianco e rosso che ne segue l’andamento, su sfondo bianco, è rappresentato un sole nascente di colore giallo ocra, posizionato in basso a destra subito al di sopra della porzione inferiore blu, dal quale partono cinque raggi di colore giallo sfumato che avvicinandosi alla circonferenza esterna si intensificano assumendo una colorazione netta che ne rende i contorni nitidi. In primo piano in posizione centrale nella parte superiore del contrassegno, vi sono le parole sovrapposte in stampatello di colore blu con contorno bianco «INSIEME LIBERI».

Il simbolo è di proprietà esclusiva della Confederazione, al pari di tutti i simboli che la Confederazione utilizza nel tempo che, se anche non più utilizzati, restano parte del patrimonio della Confederazione e può essere modificato o utilizzato solo in parte quale contrassegno elettorale mantenendo la struttura grafica e la scritta Insieme Liberi.

1.4 – Potere di disposizione di nome e simbolo.

A livello nazionale il Collegio dei Portavoce dispone in via esclusiva del nome e del simbolo con diritto e dovere di inibirne l’uso ad ogni altro soggetto che non sia autorizzato.

A livello regionale, provinciale e comunale, a fini elettorali, è prerogativa dell’Assemblea regionale disporre del simbolo. Qualora la Confederazione non fosse ancora presente in una regione resta in capo al Collegio dei Portavoce.

1.5 – Utilizzo del simbolo.

Nelle comunicazioni ufficiali di ogni regione (comunicati stampa, locandine, manifesti, pagine social ecc.) potranno comparire, vicino al simbolo della Confederazione, i nomi e i simboli delle associazioni, dei movimenti e delle liste civiche che aderiscono alla Confederazione e alle sue finalità.

1.6 – Sito Internet e canali social.

La Confederazione dispone di un sito internet e di canali *social* nazionali ai quali hanno accesso i Responsabili della comunicazione di ogni singola regione. Ogni singola regione può altresì dotarsi di propri canali *social*.

1.7 – Sede legale.

La sede legale della Confederazione è stabilita in via Michelangelo Buonarroti n. 10, 34170 Gorizia (GO). Con delibera del Collegio dei Portavoce, che ne stabilirà anche l’organizzazione e le competenze, potranno essere istituite sedi distaccate.

Articolo 2 – Finalità e metodi.

2.1 – Finalità.

Unire e coordinare attraverso un’organizzazione confederativa le persone fisiche, le associazioni, le organizzazioni politiche del territorio italiano che si riconoscono in principi comuni così come espressi nell’articolo 3.1 del presente Statuto.

2.2 – Metodi.

Le modalità di partecipazione attiva alla vita culturale e civile da parte della Confederazione sono principalmente:

1. l'organizzazione di manifestazioni, convegni e conferenze tematiche, presentazione di libri e proiezione di film e documentari volti a sensibilizzare la popolazione in merito alle tematiche e ai principi fondanti della Confederazione; l'appoggio alle attività politico-culturali e alle mobilitazioni sociali di massa organizzate da terzi, con finalità compatibili di cui all'articolo 2.1;
 2. l'attivazione di iniziative popolari come la raccolta firme per interventi normativi e programmatici in ambito istituzionale o per la difesa del territorio, nonché ogni altra forma di diffusione dei principi ispirati all'articolo 3.1;
 3. la partecipazione alle elezioni politiche di ogni livello (comunali, provinciali, regionali, nazionali ed europee).
- Ogni associato, singolarmente o collettivamente, è libero di aderire o non aderire alle iniziative deliberate dalla Confederazione, fermo restando il dovere di lealtà e correttezza nel rispetto dei principi fondanti.

2.3 – Partecipazione economica.

La Confederazione non ha fini di lucro e non ha alcuna finalità di svolgimento di attività di natura commerciale, salvo, eventualmente, le attività marginali e necessarie come forma di finanziamento per le iniziative e gli obiettivi previsti dal presente Statuto.

Il Socio che, grazie alla Confederazione, si troverà a ricoprire una qualsiasi carica pubblica, sia di nomina che elettiva, derivante dalle elezioni di cui all'articolo 2.2.3, dovrà donare alle casse della Confederazione una percentuale degli emolumenti percepiti che verrà individuata con successivo regolamento.

Articolo 3 – Principi fondanti e obiettivi.

3.1 – Principi fondanti e obiettivi.

La Confederazione si ispira ai principi della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948 e a quelli della Costituzione della Repubblica Italiana originaria, entrata in vigore l'1 gennaio 1948. Si propone pertanto come fondanti e imprescindibili i seguenti obiettivi:

1. L'essere umano e la sua dignità e la tutela della vita in tutte le sue forme sono al centro della nostra visione politica.
2. Il recupero e l'esercizio della sovranità nazionale in tutte le sue declinazioni, a partire da quella monetaria attraverso l'emissione da parte della Repubblica Italiana di moneta priva di debito, e la tutela del risparmio. L'eliminazione del pareggio di bilancio dalla Costituzione.
3. L'indipendenza dell'Italia mediante l'uscita da organismi sovranazionali – ad esempio UE, OMS, ONU e NATO – e da trattati che comportano cessioni di sovranità.
4. Il ripudio del governo globale, del capitalismo finanziario, del neoliberismo e del "transumanesimo". Il ripristino del primato della politica sull'economia, affinché sia strumento di Bene-essere psico-sociale.
5. L'affermazione di un ruolo neutrale dell'Italia, ambasciatrice di pace attraverso l'esclusivo utilizzo di strumenti diplomatici in un mondo multipolare.
6. Il ripudio di ogni limitazione delle libertà personali attuata attraverso strumenti di controllo e di condizionamento psicologico, in qualunque forma essa venga effettuata. La tutela dei diritti e delle libertà dell'individuo in ogni ambito, compresa la scelta terapeutica, e la piena affermazione dell'intangibilità del proprio corpo che non può essere mai subordinata ad enunciazioni di principi che si riferiscano all'interesse collettivo. Il netto contrasto ai ricatti e obblighi vaccinali a partire dall'età pediatrica.
7. Il riconoscimento e il sostegno da parte delle istituzioni, secondo il principio della sussidiarietà, della funzione sociale e valoriale della famiglia, come nucleo fondante della società per la tutela della natalità, escludendo la gestazione per altri, e per la cura dei minori, dei disabili, dei malati e anziani.
8. Il contrasto all'eccesso di digitalizzazione come strumento formativo prevalente e la promozione del pensiero critico nelle scuole di ogni ordine e grado; la tutela della libertà di insegnamento e dell'indipendenza della ricerca nelle varie agenzie formative; la difesa della libertà di scelta educativa dei genitori nei confronti dei propri figli.
9. Il contrasto all'ideologia *gender* e alla sessualizzazione precoce, nel rispetto delle tappe naturali dello sviluppo psico-fisico del minore.
10. Il ripudio di ogni forma di censura e di manipolazione delle informazioni.
11. Il contrasto alla strategia emergenziale – pandemica, terroristica, bellica, climatica ecc. – come metodo di governo e condizionamento economico e sociale.
12. La correzione delle distorsioni dei meccanismi elettorali che non consentono di rispettare la volontà dell'elettore e il ripristino del primato della democrazia parlamentare.
13. La lotta alla dimensione endemica della corruzione, alle organizzazioni e infiltrazioni mafiose, ai conflitti d'interesse e alle *lobby* economico finanziarie, anche nell'ambito della ricerca scientifica.
14. La promozione della giustizia – attraverso una magistratura indipendente dalla politica – come strumento di tutela effettiva dei diritti e della reale uguaglianza sociale, facilmente accessibile a tutti i cittadini anche tramite strutture di prossimità.
15. La nazionalizzazione degli *asset* strategici e dei beni comuni e la gestione pubblica di tutti i servizi di interesse della collettività, senza possibilità di appalti e esternalizzazione ai privati. La difesa del territorio nazionale dalla colonizzazione straniera a fini speculativi; l'utilizzo

efficace ed efficiente delle risorse pubbliche; la tutela e la valorizzazione delle eccellenze italiane e della filiera agro-alimentare del territorio.

16. L'inviolabilità del diritto al lavoro, la tutela dei diritti del lavoratore e del lavoro stesso in tutte le sue forme.

17. La tutela di tutti gli ecosistemi e il contrasto, sulla base del principio di precauzione, alle pratiche di geoingegneria e alle tecnologie che possono danneggiare la salute umana, nonché il contrasto al consumo di suolo.

18. La creazione di uno "stato sociale", volto a tutelare e promuovere il benessere dei cittadini in tutte le sue declinazioni, sulla base dei principi di equa distribuzione della ricchezza e responsabilità pubblica verso i soggetti più svantaggiati.

19. Il ripristino della sanità pubblica, sia territoriale che ospedaliera, attraverso consistenti investimenti in progetti e servizi per il cittadino con particolare riguardo all'incentivazione dell'assistenza medico-sanitaria di prossimità e alla disincentivazione e riduzione della sanità privata.

20. Il contrasto al traffico di esseri umani e agli affari derivanti dallo sfruttamento dell'immigrazione irregolare, salvaguardando il diritto dei popoli a rimanere nella propria terra d'origine e favorendo l'affrancamento da ogni forma di colonialismo. La tutela dei diritti di integrazione degli immigrati, nel rispetto della cultura e della storia del nostro paese e dei nostri principi etici.

21. Il contrasto all'uso dell'intelligenza artificiale volto a sostituire l'uomo in tutte le sue attività e in tutti i campi, anche nei processi decisionali; il contrasto all'iper-digitalizzazione disumanizzante pervasiva che travolge tutti gli aspetti della nostra esistenza; la promozione di una tecnologia a misura e a servizio dell'uomo, che rispetti il principio di precauzione e la salute degli esseri viventi.

Articolo 4 – Documenti istituzionali.

4.1 – L'Atto costitutivo, lo Statuto, la Carta dei principi fondanti e il Codice etico.

L'Atto costitutivo, lo Statuto, la Carta dei principi fondanti e il Codice etico sono i documenti fondamentali della Confederazione, che tutti i Soci sono chiamati a conoscere e ad osservare.

4.2 – Statuto.

Lo Statuto dispone e tratta di tutti gli aspetti della vita sociale della Confederazione e si intende conosciuto e condiviso con l'iscrizione. Lo Statuto può essere modificato solamente dall'Assemblea nazionale dei Soci.

4.3 – Regolamenti interni.

Ogni regione e Sezione territoriale avrà la possibilità di redigere dei regolamenti interni nel rispetto dei principi confederali.

Articolo 5 – Esercizio finanziario, patrimonio, entrate ed uscite.

5.1 – Esercizio finanziario.

L'esercizio finanziario inizia l'uno (1) gennaio e termina il trentuno (31) dicembre di ogni anno. Il primo esercizio finanziario inizierà alla data di fondazione della Confederazione e si concluderà il trentuno (31) dicembre dello stesso anno.

5.2 – Responsabilità della gestione finanziaria e patrimoniale.

Il Tesoriere regionale o di sezione è responsabile della gestione finanziaria della Confederazione regionale o sezionale, in conformità alle norme del presente Statuto.

5.3 – Utili ed avanzi di gestione.

Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita della Confederazione, e pertanto saranno utilizzati dalla Confederazione per i soli fini statutari.

5.4 – Patrimonio.

Il patrimonio della Confederazione è costituito:

1. da tutti i beni di proprietà della Confederazione regionale o sezionale;
2. dal nome e dal simbolo della Confederazione;
3. da eventuali erogazioni, contribuzioni, donazioni e lasciti;
4. da eventuali fondi di riserva costituiti dalle eccedenze di bilancio.

In caso di scioglimento della Confederazione, il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione politica o non lucrativa di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità, secondo le determinazioni dell'Assemblea nazionale.

5.5 – Entrate.

Le entrate della Confederazione sono le seguenti:

1. eventuali quote associative, ove stabilite dall'Assemblea nazionale;
2. ricavato dall'organizzazione di manifestazioni o partecipazioni ad esse;
3. contribuzioni volontarie di persone fisiche o giuridiche;
4. fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali, anche mediante offerte di beni di modico valore;

5. contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di attività aventi finalità sociali;
6. ogni altra entrata che concorra a norma di legge.

La gestione delle entrate è affidata alle tesorerie regionali, che dovranno rapportarsi con il Tesoriere nazionale.

Con successivo regolamento potrà essere regolamentata la partecipazione alle entrate della Confederazione da parte dei partiti, comitati e associazioni aderenti alla Confederazione stessa.

5.6 – Uscite.

Le uscite della Confederazione sono le seguenti:

1. spese generali degli organi direttivi confederali, ivi comprese quelle congressuali;
2. spese per stampa, attività di informazione e formazione, di propaganda, editoria, discografia, emittenza radiotelevisiva e qualunque altro strumento di comunicazione;
3. spese per campagne elettorali;
4. ogni altra spesa inerente alle finalità della Confederazione.

5.7 – Regime del contributo associativo.

Il contributo associativo alla Confederazione, ove deliberato, non è trasmissibile a terzi, né può essere restituito.

Titolo II – Dei Soci

Articolo 6 – Adesione.

6.1 – Libertà di adesione.

La Confederazione garantisce libertà di adesione alle persone fisiche – anche appartenenti a associazioni, comitati, movimenti, liste civiche o partiti rappresentati nella Confederazione – che ne riconoscano e ne accettino le finalità, i metodi ed i principi fondanti, previa approvazione dei Portavoce regionali, che ricevano la richiesta di adesione. In fase transitoria saranno i Soci fondatori e il Legale rappresentante ad accettare le nuove iscrizioni. La procedura di approvazione degli aspiranti associati sarà oggetto di specifica regolamentazione.

6.2 – Requisiti della domanda di ammissione.

L'aspirante Socio deve aver compiuto l'età di diciotto (18) anni.

L'aspirante Socio deve dichiarare di riconoscersi nei principi fondanti della Confederazione indicati all'articolo 3, compilando e sottoscrivendo il documento di adesione in tutte le sue parti. Contestualmente deve corrispondere l'eventuale importo previsto per il tesseramento annuale.

La domanda di ammissione alla Confederazione deve essere sottoscritta personalmente dal richiedente e consegnata al Portavoce di Sezione o, in mancanza di una Sezione locale, al Portavoce regionale, o altra persona delegata, anche anticipandola via posta elettronica.

Articolo 7 – Diritti e doveri dei Soci.

7.1 – Decorrenza dell'adesione.

L'adesione alla Confederazione si perfeziona al momento della ricezione dell'accettazione della domanda da parte degli Organi competenti.

L'iscrizione è valida per l'anno sociale che coincide con quello solare, ovvero dall'uno (1) gennaio al trentuno (31) dicembre.

7.2 – Incompatibilità.

La qualità di Socio è incompatibile con l'appartenenza ad altri movimenti politici o partiti politici che siano contrari in qualunque forma ai principi della Confederazione come all'articolo 3. La qualità di Socio è incompatibile con l'appartenenza ad organizzazioni segrete, massoniche o comunque di non pubblico dominio. Eventuali altre cause di incompatibilità sono individuate nel Codice etico.

7.3 – Partecipazione economica.

L'associato che grazie alla Confederazione si troverà a ricoprire una qualsiasi carica pubblica, sia di nomina che elettiva, dovrà contribuire ai sensi dell'articolo 2.3.

7.4 – Elenco dei Soci.

L'elenco dei Soci di ogni regione viene tenuto dai Portavoce regionali e trasmesso periodicamente al Rappresentante legale. L'elenco dei Soci di ogni regione è consultabile su richiesta motivata, fermo restando il dovere di riservatezza.

7.5 – Diritti del Socio.

Tutti i soci hanno il diritto:

1. di elettorato attivo e passivo per tutte le cariche della Confederazione;
2. di parola e di voto nell'Assemblea dei Soci di tutti i livelli;
3. di partecipare alle campagne elettorali di ogni livello a nome della Confederazione;

2. di partecipare a tutte le attività e di concorrere, in funzione delle proprie competenze e delle proprie possibilità, al raggiungimento degli obiettivi condivisi;
3. di ricevere le eventuali pubblicazioni e comunicazioni predisposte dalla Confederazione;
4. di esercitare tutti gli ulteriori diritti previsti dal presente Statuto, dai regolamenti e dalle delibere degli Organi previsti dallo Statuto.

7.6 – Doveri del Socio.

Tutti i Soci hanno il dovere:

1. di accettare incondizionatamente l'obbligo della riservatezza e della tutela delle informazioni derivanti dall'attività associativa, salvo preventivo consenso degli Organi competenti;
2. di non utilizzare in maniera impropria ed arbitraria il nome della Confederazione per fini personali, salvo preventiva autorizzazione da parte degli Organi competenti;
3. di non attivare a titolo e per fini personali alcun accordo o obbligazione di qualsiasi natura con soggetti terzi, spendendo illegittimamente ed inopportuno il nome della Confederazione, salvo preventiva autorizzazione da parte del consiglio direttivo.
4. di osservare le norme del presente Statuto, i regolamenti e le altre deliberazioni adottate dagli Organi direttivi della Confederazione;
5. di versare annualmente la quota associativa, ove prevista;

La violazione delle clausole di cui al presente articolo comporterà l'erogazione delle sanzioni previste dal Codice etico.

Articolo 8 – Soci fondatori e Soci ordinari.

8.1 – Soci fondatori.

Sono Soci fondatori le persone fisiche che hanno fondato la Confederazione. Essi sono indicati quali firmatari dell'Atto costitutivo e del presente Statuto. I Soci fondatori hanno gli stessi diritti e doveri dei Soci ordinari.

Dal momento della costituzione della Confederazione fino al termine del periodo transitorio e all'elezione degli organi statuari, i Soci fondatori avranno il compito di promuovere per ogni regione l'adesione al movimento, con tutti i conseguenti poteri decisionali.

Avranno altresì il compito di indire prima possibile una Assemblea regionale dei Soci composta da un numero minimo di cinque (5) persone fisiche per eleggere il Portavoce regionale e il Tesoriere regionale.

8.2 – I Soci ordinari.

Sono Soci ordinari le persone fisiche aderenti alla Confederazione – anche appartenenti a associazioni, comitati, movimenti, liste civiche o partiti rappresentati nella Confederazione – come già precisato nell'articolo 6.

Articolo 9 – Perdita della qualità di Socio.

9.1 – Motivi della perdita della qualità di Socio.

La qualità di Socio si perde:

1. per mancato rinnovo dell'iscrizione annuale e della quota associativa, ove prevista, entro un (1) mese dalla data di scadenza della tessera;
2. per dimissioni volontarie che devono essere presentate per iscritto al Portavoce regionale e avranno efficacia dalla data del ricevimento della disdetta senza diritto al rimborso delle eventuali quote versate o altri emolumenti corrisposti;
3. per espulsione, deliberata dalla maggioranza qualificata (2/3) dei presenti all'Assemblea regionale dei Soci, determinata da gravi inadempienze o per altri gravi motivi e per condotta disonorevole dentro e fuori la Confederazione o comunque contraria ai principi ispiratori, allo Statuto e alle regole della Confederazione. La delibera di espulsione ha efficacia immediata, verrà comunicata al Socio dal Portavoce regionale ed è impugnabile al Collegio dei Probiviri ai sensi del regolamento di detto Collegio.

9.2 – Conseguenze della perdita della qualità di Socio.

Dal momento dell'espulsione, deliberata ai sensi dell'articolo 9.1.3, o a conclusione del procedimento disciplinare, come normato dal Codice etico, il Socio perde ogni diritto e dovere nei riguardi della Confederazione.

Titolo III – Degli Organi sociali.

Articolo 10 – Organizzazione.

10.1 – Norme transitorie.

Dal momento della costituzione della Confederazione fino al termine del periodo transitorio e all'elezione degli organi statuari, i Soci fondatori – come già specificato nell'articolo 8.1 – avranno il compito di promuovere per ogni regione l'adesione al movimento, con tutti i conseguenti poteri decisionali.

Avranno altresì il compito di indire prima possibile una Assemblea regionale dei Soci composta da un numero minimo di cinque (5) persone fisiche per eleggere il Portavoce e il Tesoriere regionale.

10.2 – Articolazione territoriale.

La Confederazione è articolata territorialmente nelle regioni italiane aderenti.

La Confederazione regionale è articolata a sua volta in Sezioni provinciali e Sezioni comunali. Nelle città metropolitane sono previste anche più sezioni nell'ambito dello stesso Comune in base alle municipalità.

Ogni regione articolerà le competenze e l'organizzazione dei propri Organi territoriali in maniera autonoma, nel rispetto dei principi generali del presente Statuto, tenendo conto del modello di struttura regionale, con gli organi e competenze individuati negli articoli 18, 19, 20 e 21 del presente Statuto.

È possibile l'organizzazione per macroaree tra regioni contigue. Il Collegio dei Portavoce delibera in merito alle suddette aggregazioni.

10.3 – Autonomia delle Federazioni regionali e delle Sezioni provinciali e comunali.

Ogni area territoriale è organizzata in forma democratica e ha piena autonomia e responsabilità per le proprie iniziative e azioni, nel rispetto del presente Statuto e del principio di sussidiarietà. L'Organo territoriale di livello superiore deve lasciare autonomia agli Organi territoriali di livello inferiore, eventualmente sostenendone l'azione.

Le aree territoriali sono autonome nella loro organizzazione e nella gestione degli eventi e delle eventuali campagne elettorali sul proprio territorio, salvo l'obbligo di osservare le direttive di carattere generale che vengono assunte dal Collegio dei Portavoce.

Le aree territoriali possono istituire Sezioni e sedi presso ogni Provincia e Comune del proprio territorio di competenza, con il solo obbligo di comunicare l'apertura della nuova Sezione al Portavoce regionale e di coordinarsi con le altre realtà territoriali, le quali a loro volta dovranno sostenere anche le attività dei nuovi Organi.

10.4 – Mozioni di sfiducia agli Organi direttivi o collegiali.

Un terzo (1/3) dei Soci può avanzare una mozione di sfiducia nei confronti dei Portavoce e del Tesoriere del proprio Organo territoriale, che sarà approvata se votata con maggioranza semplice dei Soci dell'Organo di riferimento. Nell'ambito dei Collegi nazionali un minimo di tre (3) regioni potrà proporre una mozione di sfiducia nei confronti di un membro dei Collegi, che si intende approvata con maggioranza semplice. Per quanto riguarda il Rappresentante legale, il Tesoriere nazionale e i Tesorieri regionali, un minimo di tre (3) regioni potrà proporre una mozione di sfiducia nei loro confronti che sarà votata dal Collegio dei Portavoce a maggioranza semplice. Il soggetto sfiduciato non potrà essere rieletto e dovrà essere sostituito entro trenta (30) giorni con nuove votazioni.

Articolo 11 – Organi.

11.1 – Organi nazionali, regionali, provinciali e comunali.

1. Organi nazionali.

L'Assemblea nazionale (articolo 12).

Il Legale rappresentante (articolo 13).

Il Tesoriere nazionale (articolo 14).

Il Collegio dei Portavoce (articolo 15).

Il Collegio dei Responsabili della comunicazione (articolo 16).

Il Collegio dei Probiviri (articolo 17).

2. Organi della Confederazione regionale.

L'Assemblea regionale dei Soci (articolo 18).

I Portavoce regionali (articolo 19).

Il Tesoriere regionale (articolo 20).

Il Responsabile della comunicazione (articolo 21).

3. Organi locali.

Ogni regione articolerà le competenze e l'organizzazione dei propri Organi territoriali nel rispetto dei principi generali del presente Statuto tenendo conto del modello di struttura regionale.

11.2 – Durata delle cariche.

Tutti gli eletti agli Organi nazionali, regionali, provinciali e comunali restano in carica per un (1) anno. L'incarico è rinnovabile alla scadenza con votazione da parte delle relative Assemblee. La carica decade automaticamente, senza necessità di voto, in caso di perdita della qualità di Socio.

11.3 – Limite al cumulo di cariche e della loro durata.

Le cariche – eccetto quella di legale rappresentante – non sono cumulabili, salvo necessità. Con successivo regolamento potranno essere previste eventuali incompatibilità fra le diverse cariche e limitazioni alla durata delle stesse.

11.4 – Disciplina generale delle candidature.

Tutti i Soci iscritti alla Confederazione, risultanti dal Libro Soci di ogni regione, in regola con l'iscrizione almeno novanta (90) giorni prima della data dell'Assemblea nazionale, regionale, provinciale o comunale dei Soci, hanno diritto di candidarsi alle cariche da ricoprire nei diversi Organi della Confederazione. In fase transitoria, in deroga, l'iscrizione non prevede limiti temporali.

11.5 – Comunicazione di eventuali dimissioni o provvedimenti definitivi di decadenza.

La dimissione o il provvedimento definitivo di decadenza di uno o più membri degli Organi nazionali, regionali, provinciali e comunali deve essere comunicato al Legale rappresentante e al Collegio dei Portavoce a mezzo posta elettronica certificata o altro metodo che garantisca la ricezione. I membri decaduti dovranno essere sostituiti senza indugi entro trenta (30) giorni.

11.6 – Libri dei verbali.

Ogni Organo nazionale, regionale, provinciale e comunale tiene un Libro dei verbali nel quale sono riportati integralmente i verbali delle riunioni e le delibere adottate dall'Organo stesso. Il Libro dei verbali è redatto e custodito dai Portavoce regionali o sezionali e sarà consultabile, previa richiesta motivata, da qualunque Socio.

Articolo 12 – Organi nazionali: l'Assemblea nazionale.

12.1 – Costituzione dell'Assemblea nazionale.

L'Assemblea nazionale è costituita da tutti i Soci iscritti alla Confederazione quali risultanti dai Libri Soci di ogni regione in regola con l'iscrizione e con l'eventuale pagamento almeno novanta (90) giorni prima della data dell'Assemblea. Le modalità di svolgimento dell'Assemblea possono anche prevedere l'utilizzo di strumenti telematici come normato da specifico regolamento.

12.2 – Competenze dell'Assemblea nazionale.

L'Assemblea svolge i seguenti compiti:

1. discute e approva le modifiche allo Statuto e alla Carta dei principi fondanti con le procedure individuate da apposito regolamento;
2. elegge i Proviviri e i loro sostituti in caso di dimissioni;
3. delibera lo scioglimento della Confederazione e l'assegnazione di eventuali attivi di bilancio.

12.3 – Convocazione dell'Assemblea nazionale.

La convocazione dell'Assemblea deve avvenire con annuncio da pubblicarsi sul sito internet ufficiale della Confederazione almeno venti (20) giorni prima della data fissata e deve rimanere pubblicato ininterrottamente sino al termine dell'Assemblea. In caso di motivata urgenza i termini di convocazione possono essere ridotti fino alla metà.

La convocazione dell'Assemblea nazionale deve contenere l'ordine del giorno esposto in maniera chiara ed esaustiva. Copia dell'avviso di convocazione deve essere inviata dai Portavoce regionali via posta elettronica anche non certificata o comunque con modalità adeguate atte a raggiungere tutti i Soci.

12.4 – Termine di convocazione dell'Assemblea nazionale.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una (1) volta nel corso dell'anno solare.

12.5 – Potere e dovere di convocazione dell'Assemblea nazionale.

L'Assemblea nazionale è convocata dal Legale rappresentante ovvero ogni qualvolta lo richieda il dieci per cento (10%) dei Soci o almeno il numero minimo di tre (3) regioni.

12.6 – Quorum costitutivo dell'Assemblea nazionale.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del cinquanta per cento (50%) più uno (1) degli aventi diritto, in seconda convocazione è validamente costituita con i Soci presenti. Non è ammesso il voto per delega, salvo casi eccezionali previsti dall'apposito regolamento.

12.7 – Quorum deliberativo dell'Assemblea nazionale.

L'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza, come previsto da specifico regolamento.

Articolo 13 – Organi nazionali: il Legale rappresentante.

13.1 – Competenze del Legale rappresentante.

Il Legale rappresentante non ha un ruolo politico e decisionale, ma di mera rappresentanza legale. Viene scelto all'atto costitutivo tra i Soci fondatori e successivamente eletto con maggioranza qualificata dal Collegio dei Portavoce, non appena insediato.

13.2 – Nomina del Legale rappresentante.

Il Legale rappresentante della Confederazione è nominato dal Collegio dei Portavoce.

La carica di Legale rappresentante è compatibile con qualunque altra carica all'interno della Confederazione salvo con quella di Tesoriere nazionale.

13.3 – Diritti e doveri del Legale rappresentante.

Il Legale rappresentante ha i seguenti diritti e doveri:

1. è Socio della Confederazione;
2. è il firmatario degli atti ufficiali della Confederazione;
3. convoca l'Assemblea nazionale e partecipa al Collegio dei Portavoce con diritto di voto;
4. in occasione delle campagne elettorali nazionali ed europee è il firmatario dei documenti ufficiali di presentazione della Confederazione nelle liste elettorali e il responsabile legale dei procedimenti a carico della Confederazione;
5. in fase di regime transitorio fino all'elezione del Tesoriere nazionale ne svolgerà le funzioni;
6. convoca le Assemblee regionali ogni qualvolta lo richieda il 10% dei Soci regionali in caso di inottemperanza dei Portavoce regionali;
7. delega i Portavoce regionali alla firma e deposito dei documenti necessari per la partecipazione della Confederazione alle elezioni territoriali.

13.4 – Durata della carica di Legale rappresentante.

Il Legale rappresentante dura in carica tre (3) anni, salvo sfiducia deliberata a maggioranza semplice dal Collegio dei Portavoce, e la sua carica è rinnovabile.

La carica decade in caso di sfiducia, di perdita della qualità di Socio, di grave impedimento, in caso di espulsione al termine di eventuale procedimento disciplinare o per dimissioni volontarie.

Articolo 14 – Organi nazionali: il Tesoriere nazionale.

14.1 – Nomina del Tesoriere nazionale.

Il Tesoriere nazionale è eletto dall'Assemblea nazionale dei Soci e rimane in carica per un (1) anno. La carica è rinnovabile. In fase di regime transitorio fino all'elezione del Tesoriere nazionale le competenze di questo organo saranno da considerarsi in capo al Legale rappresentante.

14.2 – Competenze del Tesoriere nazionale.

Il Tesoriere nazionale, in accordo con il Legale rappresentante e il Collegio dei Portavoce, presiede all'amministrazione finanziaria della Confederazione e provvede:

1. alla gestione del patrimonio della Confederazione;
2. alla gestione della contabilità della Confederazione, alla tenuta dei libri contabili, alla stesura dei bilanci e all'adempimento di tutte le formalità conseguenti, in conformità alle leggi vigenti in materia;
3. all'erogazione delle spese della Confederazione confrontandosi con i Tesorieri regionali e sezionali;
4. tiene apposito registro contabile delle entrate e delle uscite, visionabile in ogni tempo dal Legale rappresentante e da ogni membro del Collegio dei Portavoce. Tutti i Soci della Confederazione possono consultarlo nei quindici (15) giorni che precedono l'Assemblea dei Soci.
5. redige il bilancio consuntivo annuale, certificandone la veridicità e la conformità alla legge e ai principi sostanziali di buona fede, presentandolo al Legale rappresentante e al Collegio dei Portavoce entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio. Redige il bilancio preventivo annuale in accordo con il Collegio dei Portavoce;
6. è delegato, durante il proprio mandato, della cassa della Confederazione e ha altresì facoltà di sottoscrivere mandati di pagamento di pertinenza della Confederazione;
7. ha facoltà di riscuotere somme a qualunque titolo spettanti alla Confederazione.

Per le specificità e per quanto non trattato dal presente Statuto in merito al Tesoriere nazionale si rimanda al regolamento finanziario.

14.3 – Candidature ed elezioni del Tesoriere nazionale.

La disciplina delle candidature e delle elezioni del Tesoriere nazionale è trattata nello specifico regolamento dell'Assemblea dei Soci annuale, che deve comunque conformarsi alle direttive in materia dello Statuto.

14.4 – Comunicazione di eventuali dimissioni o provvedimenti definitivi di decadenza del Tesoriere nazionale.

La dimissione o il provvedimento definitivo di decadenza del Tesoriere nazionale deve essere comunicato a mezzo posta elettronica anche non certificata ai Soci e la notizia deve essere pubblicata sul sito internet della Confederazione.

Articolo 15 – Organi nazionali: il Collegio dei Portavoce.

15.1 – Costituzione del Collegio dei Portavoce.

Il Collegio dei Portavoce è costituito da tutti i Portavoce regionali in carica. In fase transitoria fino alla costituzione per elezione, come da articolo 15.4 del presente Statuto, le competenze di questo organo saranno svolte dai Soci fondatori, nonché dai Portavoce regionali eletti fino alla costituzione dell'organo.

15.2 – Competenze del Collegio dei Portavoce.

Il Collegio dei Portavoce è l'organo di rappresentanza delle regioni all'interno della Confederazione e delibera la linea politica nazionale nel rispetto delle relative realtà territoriali, garantendo altresì l'osservanza dei principi statutari.

I Portavoce devono garantire la presenza di almeno un rappresentante per regione alle riunioni dell'organo: l'assenza ingiustificata potrà essere valutata come motivo di decadenza.

Il Collegio dei Portavoce:

1. elegge il Rappresentante Legale;
2. propone all'Assemblea Nazionale modifiche allo Statuto e alla Carta dei principi fondanti;
3. approva e propone modifiche al Codice etico, ai regolamenti nazionali e al regolamento elettorale. Sovrintende alla stesura dei regolamenti regionali;
4. approva e propone modifiche ai programmi elettorali nazionali ed europei nel rispetto dei principi fondanti del presente Statuto;
5. decide insieme al Legale rappresentante l'ordine del giorno dell'Assemblea nazionale;
6. esercita ogni altra funzione non espressamente delegata ad altro Organo della Confederazione;
7. approva il bilancio nazionale consuntivo e preventivo annuale.

15.3 – Convocazione del Collegio dei Portavoce.

Il Collegio dei Portavoce si riunisce almeno una (1) volta ogni trimestre (convocazione ordinaria), nonché ogni altra volta sia necessaria (convocazione straordinaria). La data della convocazione deve essere comunicata con un preavviso di almeno dieci (10) giorni, che può essere ridotto fino alla metà in caso di convocazione straordinaria.

La presidenza del Collegio dei Portavoce è affidata, in ordine alfabetico con rotazione trimestrale, ad ogni regione.

La riunione del Collegio può essere tenuta in presenza o in videoconferenza con modalità da definirsi con apposito regolamento.

15.4 – Quorum costitutivo del Collegio dei Portavoce.

Il Collegio dei Portavoce è validamente costituito con la presenza di almeno undici (11) regioni.

15.5 – Quorum deliberativo del Collegio dei Portavoce.

Il Collegio dei Portavoce, validamente costituito, delibera con il voto favorevole della maggioranza semplice delle regioni presenti. Anche in presenza di più Portavoce regionali dello stesso territorio ogni regione esprime un solo voto. In caso di parità prevale il voto del presidente di turno.

Articolo 16 – Organi nazionali: il Collegio dei Responsabili della comunicazione.

16.1 – Costituzione del Collegio dei Responsabili della Comunicazione.

Il Collegio dei Responsabili della Comunicazione è costituito da tutti i Responsabili della comunicazione regionali in carica. In fase transitoria fino alla costituzione per elezione, come da articolo 16.4 del presente Statuto, le competenze di questo organo saranno svolte dai Soci Fondatori, nonché dai Responsabili della Comunicazione eletti fino alla costituzione dell'organo.

16.2 – Competenze del Collegio dei Responsabili della comunicazione.

Il Collegio dei Responsabili della comunicazione è l'organo incaricato di promuovere e far conoscere la Confederazione attraverso:

1. il rapporto con media e stampa nazionale e internazionale sia generalista che di libera informazione;
 2. la redazione di comunicati stampa;
 3. la redazione grafica e la stampa di locandine e manifesti;
 4. l'aggiornamento dei mezzi di comunicazione telematici nazionali, ai quali ogni Responsabile della comunicazione regionale ha l'accesso.
- Ogni regione e realtà locale potrà aprire i propri canali telematici e gestirli in maniera autonoma.

16.3 – Convocazione del Collegio dei Responsabili della comunicazione.

Il Collegio dei Responsabili della comunicazione si riunisce almeno una volta ogni trimestre (convocazione ordinaria), nonché ogni altra volta sia necessaria (convocazione straordinaria). La data della convocazione deve essere comunicata con un preavviso di almeno venti (20) giorni, che può essere ridotto fino alla metà in caso di convocazione straordinaria.

La presidenza del Collegio dei Responsabili della comunicazione è affidata, in ordine alfabetico con rotazione trimestrale, ad ogni regione.

La riunione del Collegio può essere tenuta in presenza o in videoconferenza con modalità da definirsi con apposito regolamento.

16.4 – Quorum costitutivo del Collegio dei Responsabili della comunicazione.

Il Collegio dei Responsabili della comunicazione è validamente costituito con la presenza di almeno undici (11) regioni.

16.5 – Quorum deliberativo del Collegio dei Responsabili della comunicazione.

Il Collegio dei Responsabili della comunicazione, validamente costituito, delibera con il voto favorevole della maggioranza semplice delle regioni presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente di turno.

Articolo 17 – Organi nazionali: il Collegio dei Probiviri.

17.1 – Costituzione del Collegio dei Probiviri.

Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre (3) o cinque (5) persone fisiche elette, tra i soci della Confederazione, dall'Assemblea nazionale. In caso di dimissioni saranno immediatamente sostituiti dal primo Proboviro non eletto. La carica di Proboviro è incompatibile con qualunque altra carica all'interno della Confederazione.

17.2 – Competenze del Collegio dei Probiviri.

Il Collegio dei Probiviri ha competenza esclusiva in materia disciplinare e sulle controversie che dovessero insorgere fra Soci e fra Soci e gli organi istituzionali. I Soci possono proporre ai propri organi territoriali di riferimento l'apertura di procedimento disciplinare per violazioni dello Statuto, del Codice etico e dei regolamenti. L'organo territoriale che riceverà la segnalazione la inoltrerà al Portavoce regionale che valuterà l'inoltro ai Probiviri. Il Codice etico regola le procedure disciplinari e le sanzioni irrogabili.

Articolo 18 – Organi della Confederazione regionale: l'Assemblea regionale dei Soci.

18.1 – Costituzione dell'Assemblea regionale.

L'Assemblea regionale è costituita da tutti i Soci iscritti alla Confederazione quali risultanti dai Libri Soci di ogni regione in regola con l'iscrizione e con l'eventuale pagamento almeno novanta (90) giorni prima della data dell'Assemblea. Lo svolgimento dell'Assemblea è normato da specifico regolamento. Le modalità di svolgimento dell'Assemblea possono anche prevedere l'utilizzo di strumenti telematici come normato da specifico regolamento.

18.2 – Competenze dell'Assemblea regionale.

L'Assemblea svolge i seguenti compiti:

1. elegge i Portavoce regionali;
2. approva le proposte di modifiche allo Statuto, alla Carta dei principi fondanti, al Codice etico, ai regolamenti nazionali e al regolamento elettorale da portare tramite i Portavoce regionali al Collegio dei Portavoce;
3. approva il programma politico regionale nel rispetto dei principi statutari;
4. approva i regolamenti regionali e sezionali e le loro modifiche in conformità alla linea politica e organizzativa della Confederazione;
5. vota mozioni da presentare al Collegio dei Portavoce e all'Assemblea nazionale;
6. approva il rendiconto finanziario della gestione regionale;
7. delibera la partecipazione alle elezioni regionali, ne sceglie i candidati e pianifica la campagna elettorale in tutti i suoi aspetti;
8. esercita ogni altra funzione non espressamente delegata ad altro Organo della Confederazione regionale.

18.3 – Convocazione dell'Assemblea regionale.

La convocazione dell'Assemblea deve avvenire almeno dieci (10) giorni prima della data fissata, con modalità idonee a raggiungere tutti i Soci del territorio, assicurandone adeguata pubblicità. In caso di motivata urgenza i termini di convocazione possono essere ridotti fino alla metà.

La convocazione dell'Assemblea deve contenere l'ordine del giorno esposto in maniera chiara ed esaustiva. L'Assemblea regionale deve essere convocata almeno una (1) volta all'anno (Assemblea ordinaria), nonché ogni volta si renda necessario (Assemblea straordinaria).

18.4 – Potere e dovere di convocazione dell'Assemblea regionale.

L'Assemblea regionale è convocata dai Portavoce regionali di propria iniziativa o su richiesta di almeno il dieci per cento (10%) dei Soci della regione. In caso di inottemperanza i soci richiedenti possono rivolgersi per la convocazione al Rappresentante Legale, che sarà tenuto a convocarla nei termini richiesti a norma del presente Statuto.

18.5 – Quorum costitutivo dell'Assemblea regionale.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del cinquanta per cento (50%) più uno (1) degli aventi diritto, in seconda convocazione è validamente costituita con i Soci presenti. Non è ammesso il voto per delega.

18.6 – Quorum deliberativo dell'Assemblea regionale.

L'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza, come previsto da specifico regolamento.

Articolo 19 – Organi della Confederazione regionale: i Portavoce regionali.

19.1 – Nomina dei Portavoce regionali.

I Portavoce regionali sono eletti dall'Assemblea regionale dei Soci e rimangono in carica per un (1) anno, salvo sfiducia ai sensi dell'articolo 10.4 del presente Statuto. Possono essere fino a un massimo di tre (3) da definire con apposito regolamento regionale.

19.2 – Competenze dei Portavoce regionali.

I Portavoce regionali sono la figura di rappresentanza del proprio territorio di appartenenza nel Collegio dei Portavoce e coordinano in regione le attività della Confederazione.

Le regioni devono garantire la presenza di almeno un Portavoce per regione alle riunioni del Collegio dei Portavoce: l'assenza ingiustificata potrà essere valutata come motivo di decadenza.

I Portavoce:

1. riportano le decisioni dell'Assemblea regionale al Collegio dei Portavoce;
2. rappresentano politicamente la Confederazione sul territorio nel rispetto del mandato conferito dall'Assemblea regionale;
3. propongono modifiche ai programmi elettorali nazionali ed europei al Collegio dei Portavoce tenendo presente le istanze del territorio in accordo con l'Assemblea regionale;
4. convocano l'Assemblea regionale dei Soci come previsto dagli articoli 18.3 e 18.4 del presente Statuto, predisponendone l'ordine del giorno;
5. in occasione delle campagne elettorali tenute nel territorio di propria competenza sono delegati dal Legale rappresentante alla firma e al deposito dei documenti necessari per la partecipazione della Confederazione alle elezioni;
6. sovrintendono alla stesura dei programmi elettorali regionali, provinciali e sezionali garantendo il rispetto dei principi fondanti del presente Statuto;
7. esercitano ogni altra funzione non espressamente delegata ad altro Organo della Confederazione.

19.3 – Candidature ed elezioni del Portavoce regionale.

Possono candidarsi alla carica di Portavoce regionale tutti i soci iscritti negli elenchi della rispettiva regione come previsto dall'articolo 11.4. I Portavoce regionali sono eletti a maggioranza dall'Assemblea regionale con le modalità previste dall'apposito regolamento elettorale, approvato dal Collegio dei Portavoce, che dovrà essere improntato sui principi di massima democraticità interna, partecipazione e rispetto delle minoranze.

19.4 – Comunicazione di eventuali dimissioni o provvedimenti definitivi di decadenza dei Portavoce regionali.

La dimissione o il provvedimento definitivo di decadenza del Portavoce regionale deve essere comunicato a mezzo posta elettronica anche non certificata ai Soci della regione e la notizia deve essere pubblicata sul sito internet della Confederazione.

Articolo 20 – Organi della Confederazione regionale: i Tesorieri regionali.

20.1 – Nomina dei Tesorieri regionali.

I Tesorieri regionali sono eletti dalle rispettive Assemblee regionali dei Soci, uno (1) per regione e rimangono in carica per un (1) anno.

20.2 – Competenze dei Tesorieri regionali.

Il Tesoriere regionale, in accordo con i Portavoce regionali e coordinandosi con i Tesorieri provinciali e sezionali della propria area di riferimento provvede:

1. alla gestione del patrimonio;
2. alla gestione della contabilità, alla tenuta dei libri contabili, alla stesura dei bilanci e all'adempimento di tutte le formalità conseguenti, in conformità alle leggi vigenti in materia;
3. all'erogazione delle spese confrontandosi con il Portavoce dell'area di riferimento;
4. tiene apposito registro contabile delle entrate e delle uscite, visionabile in ogni tempo dal Portavoce regionale della sua area di riferimento e dai Soci del territorio che lo richiedano;
5. redige il bilancio consuntivo annuale della regione, certificandone la veridicità e la conformità alla legge e ai principi sostanziali di buona fede, presentandolo al Portavoce dell'area di riferimento entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio. Redige anche il bilancio preventivo annuale della regione in accordo con i Portavoce regionali e l'Assemblea regionale di riferimento;
6. su richiesta dei Portavoce regionali presenta entro venti (20) giorni un rendiconto delle entrate e delle uscite del territorio di competenza;
7. è delegato, durante il proprio mandato, della cassa e ha altresì facoltà di sottoscrivere mandati di pagamento di pertinenza della Confederazione nella sua area territoriale;
8. ha facoltà di riscuotere somme a qualunque titolo spettanti alla Confederazione nella sua area territoriale.

Per le specificità e per quanto non trattato dal presente Statuto in merito ai Tesorieri regionali si rimanda al regolamento finanziario.

20.3 – Candidature ed elezioni dei Tesorieri regionali.

Possono candidarsi alla carica di Tesoriere regionale tutti i soci iscritti negli elenchi della rispettiva regione come previsto dall'articolo 11.4. I Tesorieri regionali sono eletti a maggioranza dall'Assemblea regionale con le modalità previste dall'apposito regolamento elettorale, approvato dal Collegio dei Portavoce, che dovrà essere improntato sui principi di massima democraticità interna, partecipazione e rispetto delle minoranze.

20.4 – Comunicazione di eventuali dimissioni o provvedimenti definitivi di decadenza dei Tesorieri regionali.

La dimissione o il provvedimento definitivo di decadenza dei Tesorieri regionali deve essere comunicato a mezzo posta elettronica anche non certificata ai Soci e la notizia deve essere pubblicata sul sito internet della Confederazione.

Articolo 21 – Organi della Confederazione regionale: il Responsabile della comunicazione.

21.1 – Costituzione del Responsabile della comunicazione.

L'Assemblea regionale dei Soci elegge a maggioranza un Responsabile della comunicazione per regione che può avvalersi di un gruppo di lavoro sui territori e nelle sezioni. Il Responsabile della comunicazione opera in accordo con i Portavoce regionali e coordinandosi con i Responsabili della comunicazione provinciali e sezionali della propria area di riferimento.

21.2 – Competenze del Responsabile della comunicazione.

Il Responsabile della comunicazione promuovere e far conoscere la Confederazione attraverso:

1. il rapporto con i media e la stampa regionale;
2. la redazione di comunicati stampa;
3. la redazione grafica e la stampa di locandine e manifesti;
4. l'aggiornamento dei mezzi di comunicazione telematici nazionali e locali, qualora presenti.
5. Il Responsabile della comunicazione partecipa alle riunioni del Collegio dei Responsabili della comunicazione che si riunisce almeno una (1) volta ogni trimestre (convocazione ordinaria), nonché ogni altra volta sia necessaria (convocazione straordinaria).

Ogni regione e realtà locale potrà aprire i propri canali telematici e gestirli in maniera autonoma nel rispetto dei principi del seguente Statuto e del Codice etico.

Titolo IV – Norme per la selezione delle candidature alle elezioni amministrative, politiche ed europee.

Articolo 22 – Le candidature alle elezioni amministrative, politiche ed europee.

22.1 – Principio di primarie interne per la scelta dei candidati.

Le candidature alle elezioni amministrative, politiche ed europee sono scelte con primarie interne dall'Assemblea dei Soci relativa ai rispettivi organi territoriali di riferimento, tra gli iscritti del territorio – salvo deroghe motivate – in regola con l'iscrizione. Le primarie sono disciplinate da specifico Regolamento elettorale.

In fase transitoria, fino a quando non saranno nominati gli Organi territoriali della Confederazione i Soci fondatori predisporranno un regolamento elettorale provvisorio in deroga.

22.2 – Impegno nei confronti della Confederazione.

Il candidato si impegnerà, per tutta la durata dell'eventuale incarico politico, a realizzare, attraverso attuazioni pratiche, i principi e il programma della Confederazione.

Titolo V – Norme transitorie e finali.

Articolo 23 – Trattati e accordi.

23.1 – Autorizzazione alla stipula di trattati e accordi.

La ratifica di trattati e accordi, anche elettorali, l'entrata di persone fisiche legate a associazioni politiche o culturali, movimenti o liste civiche all'interno della Confederazione, sono soggetti all'approvazione dell'Organo territoriale di competenza.

Articolo 24 – Norme per la risoluzione delle controversie.

24.1 – Devoluzione della cognizione e risoluzione delle controversie.

Ogni controversia e contestazione che dovesse insorgere fra i Soci, ovvero inerente all'efficacia e all'interpretazione del presente Statuto, viene deferita al Collegio dei Probiviri, il quale, sentite le parti, prende la decisione definitiva, inappellabile in ambito associativo.

Ogni contestazione o controversia deve essere motivata e indirizzata al Portavoce regionale di riferimento, il quale funge da mediatore di prima istanza con incarico di dirimere eventuali dispute territoriali.

Articolo 25 – Norme di chiusura.

25.1 – Norme di chiusura.

L'attuazione delle norme previste dal presente Statuto, per quanto qui non espressamente specificato, è oggetto di appositi regolamenti nazionali, approvati dal Collegio dei Portavoce a maggioranza qualificata.

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alla normativa nazionale.

